**VISTO** l’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “Codice della strada” (CdS);

**VISTO** in particolare il comma 1, che individua una serie di fattispecie soggettive in presenza delle quali non può essere conseguito alcun titolo abilitativo alla guida, ed il comma 5, che demanda ad un decreto del Ministero dell’ interno e delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per l’ adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle due Amministrazioni, utile a consentire lo scambio di informazioni funzionale – tra l’ altro – all’ osservanza del divieto di cui al comma 1;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011) in materia di “*Modalità per l’adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell’interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi*”, attutivo del predetto articolo 120, comma 5, Cds;

**VISTO** l’ art. 2, comma 3, del DM 24 ottobre 2011, ai sensi del quale il Dipartimento per le politiche del personale, dell’ amministrazione civile e per la risorse strumentali e finanziarie, del Ministero dell’ interno, provvede a rendere disponibile al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute d’ esame;

**RITENUTO** che, in presenza della comunicazione di eventuali ostativi, i competenti Uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile non possono ammettere il candidato alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente;

**VISTA** l’istanza per il conseguimento [1] della patente di guida di categoria X presentata in data XX/XX/XXXX da Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nato/a a Xxxxxxx (XX) il XX/XX/XXXX e residente in Xxxxxxx (XX) alla via/piazza Xxxxx Xxxxxxx n. XXX (CAP. XXXXX);

**VISTA** la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno in data XX/XX/XXXX, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DM 24 ottobre 2011;

**CONSIDERATO** che la Prefettura di XXXXXX, in base alla documentazione in suo possesso relativa a Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, un ostativo al rilascio allo stesso sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx del titolo abilitativo alla guida;

**VISTO** il comma 4 dell’art. 120 CdS;

**DISPONE**

**IL DINIEGO AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA**

richiesto da Xxxxxxxx Xxxxxxx, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’ art. 120, comma 1, CdS, come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla Prefettura e le cui motivazioni sono dalla Prefettura medesima detenute per motivi di riservatezza;

Conseguentemente lo/a stesso/a non è ammesso/a alla relativa prova pratica prevista per la data del XX/XX/XXXX.

Il presente provvedimento è consegnato a Xxxxxxx Xxxxxx, il quale ne firma copia per ricevuta.

Xxxxxx, lì XX/XX/XXXX

 FIRMA e TIMBRO

 del Direttore dell’ufficio

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, CdS, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell’interno entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale ordinario territorialmente competente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1] la patente di categoria